

PROTEZIONE TURISTA

L'ASSICURAZIONE
COMPLETA PER IL TUO VIAGGIO



Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914

PROTEZIONE TURISTA

Condizioni di polizza

Edizione 02/2009

Indice	1
Nota informativa	3
Informativa al cliente sui suoi diritti e sull'uso dei suoi dati	5
Definizioni	7
Condizioni Generali di Assicurazione	10
Condizioni Particolari di Assicurazione	14
Sez. A) PACCHETTO "BASE" (sottoscrizione obbligatoria):	
A1) assistenza in viaggio	14
A2) spese mediche	20
A3) bagaglio	21
Sez. B) GARANZIE FACOLTATIVE (valide solo se richiamate in polizza):	
B1) integrazione spese mediche "mondo"	23
B2) annullamento viaggio	24
B3) infortuni del viaggiatore	26
B4) responsabilità civile del viaggiatore	30

Premessa

La presente nota informativa è predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nonché con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre 2003.

Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da Navale Assicurazioni S.p.A. con sede in: in Via della Unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese, (MI) - Italia, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 del R.D.L. del 29 aprile 1923, n. 966), e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in: in Via Stalingrado 45 40128 Bologna - Italia.

Informazioni relative al Contratto**1.1 Legge applicabile**

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Cliente e Navale Assicurazioni S.p.A. potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dalla applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Navale Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

1.2 Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami in merito al contratto o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente a:

NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti

Via dell'Unione Europea 3/B

20097 San Donato Milanese (MI)

Fax n° 02.58211714

e-mail: reclami@navaleassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di

riscontro nel termine massimo di quaranta-cinque giorni, potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Navale Assicurazioni S.p.A.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente e Navale Assicurazioni S.p.A. concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Cliente stesso.

1.3 Proroga del contratto e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto di durata non inferiore a un anno, è prorogato per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il decorrere del termine di prescrizione può

NOTA INFORMATIVA

essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

La nota informativa non sostituisce le Condizioni di polizza consegnate al Cliente e che lo stesso è invitato a leggere con attenzione prima della sottoscrizione del contratto, richiedendo all'agenzia tutti i chiarimenti necessari.

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornisce; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile(2) (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(4); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(6).

Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7).

Quali sono i suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Navale Assicurazioni S.p.A. (www.navale.it) con sede in Via della Unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese (MI), UGF Assicurazioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) ed Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

(www.unipolgf.it) entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili potrà consultare il sito www.navale.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UGF Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato

e-mail: privacy@ugfassicurazioni.it.

Note:

(1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri

soggetti pubblici.

(2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.

(3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.

(4) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.

(5) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed UGF Assicurazioni S.p.A., cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre

società del Gruppo Unipol.

(6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

(7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

(Ai sottostanti termini il Contraente e Navale Assicurazioni S.p.A. attribuiscono convenzionalmente il significato indicato a fianco di ciascuno di essi).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Assistenza: l'aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;

Attrezzature sportive: gli articoli/attrezzi normalmente utilizzati quando si svolge una attività sportiva riconosciuta;

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario, delle apparecchiature elettroniche ed audio/foto/cine – ottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori e preziosi;

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Navale Assicurazioni Spa deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato;

Beni di prima necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di sinistro;

Calamità naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, "tsunami", uragani, trombe d'aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti;

Centrale Operativa: la struttura organizzativa convenzionata con la Società per l'erogazione delle prestazioni di assistenza;

Compagno di viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri;

Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento in Istituto di cura documentata da cartella clinica;

Documenti di viaggio: il contratto stipulato con l' Operatore Turistico, i biglietti di viaggio, i voucher alberghieri o altri voucher per le vacanze , passaporti, carte d'identità, patenti, altri documenti personali validi per l'espatrio;

Estensione territoriale: l'area di operatività dell'assicurazione, suddivisa in tre gruppi:

A) Italia: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

B) Europa: i paesi di cui al punto A, i paesi dell'Europa geografica, i paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le isole Canarie;

C) Mondo: tutti i paesi non rientranti nelle definizioni Italia ed Europa;

Estorsione: sottrazione di cose quando l'Assicurato è costretto a consegnare le cose mediante violenza o minaccia sia verso l'Assicurato stesso sia verso altre persone;

Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri;

Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente;

Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, nonni, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri dell'Assicurato, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione;

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, espressa in cifra fissa od in percentuale;

DEFINIZIONI

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Furto con destrezza: furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato, limitatamente ai soli casi in cui l'Assicurato abbia indosso le cose assicurate;

Garanzia: la copertura assicurativa che non rientra nella definizione di "Assistenza", per la quale Navale procede direttamente al rimborso del danno subito dall'Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto;

Indennizzo: la somma dovuta da Navale in caso di sinistro;

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea;

Invalità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche;

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio;

Malattia Preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della polizza e

che abbiano necessitato negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri;

Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella polizza, per la quale Navale si impegna a prestare la Garanzia e/o l'Assistenza a favore di ciascun assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio;

Medico Curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l'Assicurato;

Navale: Navale Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia;

No show: mancata presentazione al momento dell'inizio dei servizi prenotati senza preventiva comunicazione all'Operatore Turistico;

Operatore Turistico: Tour Operator, Agenzia di Viaggi, Hotel, Compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici;

Pericolo di vita: quando previa valutazione da parte dei medici della Struttura Organizzativa, in contatto con i medici curanti del paziente, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l'evento morte;

Polizza: il documento, sottoscritto da Navale e dal Contraente, che prova l'Assicurazione. E' composto dalla Nota Informativa, dal testo relativo alla Tutela dei Dati Personali, dalle presenti Definizioni, dalle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, dalle Esclusioni, dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle eventuali Clausole, Condizioni Particolari, Pattuizioni Speciali;

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Navale Assicurazioni S.p.A.;

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicu-

rato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto;

Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura;

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Residenza/Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale;

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura;

Scheda di Polizza: il documento riassuntivo delle coperture acquistate, che contiene anche:
 - i dati atti ad individuare il Contraente e l'oggetto dell'assicurazione;
 - il premio lordo complessivo da corrispondere per la polizza;
 - le dichiarazioni del Contraente;

È il documento che prova il diritto dell'Assicurato alla prestazione assicurativa e che, con il libretto (Mod.PTL01), gli Allegati ed eventuali appendici, forma parte integrante ed inscindibile del contratto;

Scippo: è il reato commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;

Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o l'indennizzo del danno subito;

Struttura Organizzativa: è la struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno

che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Navale Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Navale stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza;

Terrorismo: un qualsivoglia atto che includa, ma non limitato, l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola/e o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo e viene commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parti di essa;

Valore commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione;

Valori: valuta a corso legale, titoli di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta - anche in formato elettronico - rappresentante un valore certo e spendibile;

Veicolo: l'autovettura e/o motoveicolo in uso all'Assicurato, di ogni marca, immatricolata in Italia, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;

Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio;

Viaggio iniziato: l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico risultante dai documenti di viaggio e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio turistico risultante dai documenti di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 4.1 Premessa

Protezione Turista assicura le persone:

- residenti e domiciliate in Italia;
 - dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
 - residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero.
- In questo caso le prestazioni e le garanzie si intendono tuttavia sempre riferite e limitate al domicilio in Italia e non al Paese estero di residenza.

Art. 4.2 Inizio e termine delle garanzie/ prestazioni

La Prestazione:

A1) assistenza in viaggio

decorre dal momento nel quale l'assicurato lascia la propria residenza/domicilio per intraprendere il viaggio e termina quando vi abbia fatto ritorno.

Le Garanzie:

A2) spese mediche

A3) bagaglio

B1) integrazione spese mediche "mondo"

B3) infortuni del viaggiatore

B4) responsabilità civile del viaggiatore

decorrono a viaggio iniziato (dalle "Definizioni": l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico risultante dai documenti di viaggio e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio turistico risultante dai documenti di viaggio).

La Garanzia:

B2) annullamento viaggio

decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e/o dalla data di acquisto del servizio turistico come rilevabile dai documenti di viaggio, e termina nel momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico risultante dai documenti di viaggio.

Art. 4.3 Operatività della Polizza

Le prestazioni di Assistenza e le Garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari, di durata non superiore a 90 giorni.

Le Prestazioni di Assistenza sono dovute in

seguito ad infortunio o malattia e sono fornite fino a tre volte durante il periodo di operatività della Polizza.

Le Garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Art. 4.4 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità: in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità. L'eventuale inadempimento comporta l'applicazione di quanto disposto all'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 4.5 Esclusioni valide per tutte le Garanzie e Prestazioni

Quando non diversamente indicato nel testo delle singole Garanzie/Prestazioni e/o nelle esclusioni delle singole Sezioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

1. dolo, colpa grave, incuria del viaggiatore;
2. guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
3. terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonchè tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
5. malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonchè dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
6. turbe psicologiche, malattie psichiatriche.

che, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione;

7. malattie preesistenti;

8. viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;

9. viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.

Sono inoltre escluse:

10. le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00;

11. le Prestazioni in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;

12. le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;

13. le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;

14. le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;

15. le perdite, danni o spese mediche derivanti da sinistri denunciati alla Navale oltre i 30 giorni dal loro verificarsi.

Art. 4.6 Limite di età

L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore ad 80 anni.

Art. 4.7 Segreto professionale

L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro.

Art. 4.8 Limitazione di responsabilità

Navale non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

Art. 4.9 Integrazione documentazione di denuncia del sinistro

L'Assicurato prende atto e concede espressamente a Navale la facoltà di richiedere, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o

garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, salvo il caso di comprovata impossibilità.

Art. 4.10 Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Navale non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 4.11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 4.12 Stipulazione e/o coesistenza con altre polizze

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a Navale l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Polizze da Lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Navale ex articolo 1910 Codice Civile. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, è fatto obbligo all'Assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice nel termine di tre giorni a pena di decadenza della Polizza. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l'intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

Art. 4.13 Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze "Protezione Turista" a garanzia del medesimo

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.

Art. 4.14 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.

Art. 4.15 Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Navale ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati e non accettati da Navale possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in Polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 4.16 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Navale è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4.17 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 4.18 Periodo di prescrizione

Ogni diritto nei confronti di Navale si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia.

Art. 4.19 Foro competente

Il foro competente è quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

Art. 4.20 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.

Art. 4.21 Valuta di pagamento

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano

adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 4.22 Persone non assicurabili

Premesso che Navale, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 4.23 Diritto di surroga

Ai sensi dell'Art.1916 C.C., la Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

Art. 4.24 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
La presente condizione non si applica alla

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

garanzia Annullamento Viaggio in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

Art.4.25 Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, si avvale della società **IMA ITALIA**

ASSISTANCE SPA, P.zza Indro Montanelli,20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alle Prestazioni di cui alle Sezioni A1) ASSISTENZA IN VIAGGIO - A2) SPESE MEDICHE (limitatamente alle spese liquidate con pagamento diretto all'Istituto di Cura) B1) INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE "MONDO" (limitatamente alle spese liquidate con pagamento diretto all'Istituto di Cura).

A) PACCHETTO "BASE"

(sottoscrizione obbligatoria):

- A1) Assistenza in viaggio
- A2) Spese mediche
- A3) Bagaglio

A1) Assistenza in viaggio

Art. A1.1 Assistenza - cosa assicuriamo

L'Assistenza si ottiene telefonando al n° di Milano: **02-24128265**.

In caso di necessità il viaggiatore dovrà:

- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, codice fiscale, il numero della propria polizza Protezione Turista;
- comunicare il luogo dove si trova ed un recapito telefonico.

Art. A1.2 Consulenza medica

Qualora l'Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Art. A1.3 Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Navale, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con la Struttura Organizzativa. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita esclusivamente in Italia ed erogata dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Art. A1.4 Segnalazione di un medico specialista e/o struttura sanitaria specialistica in Europa/mondo

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica emergesse la necessità che l'As-

sicurato debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo e l'indirizzo di un medico specialista e/o di una struttura sanitaria specialistica nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Art. A1.5 Invio di medicinali urgenti all'Estero

Qualora a seguito di infortunio o malattia le specialità medicinali, regolarmente registrate in Italia e prescritte dal medico curante, siano introvabili sul posto e, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, quelle reperibili in loco non siano equivalenti, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare i medicinali, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. Navale terrà a proprio carico i costi relativi all'invio dei medicinali. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei medicinali. L'Assicurato dovrà specificare con precisione: nome del medicinale, modalità di somministrazione (se pillole, fiale, etc.) ed eventualmente la casa farmaceutica.

Art. A1.6 Trasporto - rientro sanitario

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia l'Assicurato necessitasse, aggiudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto:

A) - dal centro medico di pronto soccorso o primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;

B) - dal centro medico in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza/domicilio la Struttura Organizzativa provvederà, ad organizzarne il trasporto/rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Art. A1.7 Massimali

A) - Per il trasporto dal centro medico di pronto soccorso o primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato Navale terrà a proprio carico i costi fino a concorrenza di

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE - PACCHETTO "BASE"

Euro 5.000,00;

B) - Per il trasporto dal centro medico fino ad un Istituto di cura attrezzato in Italia od alla residenza/domicilio dell' Assicurato, Navale terrà a proprio carico i costi **senza limite di spesa**.

Ad esclusivo giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, il mezzo di trasporto potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante Il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. L'Assicurato si impegna a consegnare a Navale i biglietti di viaggio non utilizzati.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Navale, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Art. A1.8 Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 4.5 (Esclusioni) delle "Condizioni Generali di Assicurazione" e ad integrazione di quanto indicato nelle singole Garanzie/Prestazioni, sono escluse dalla garanzia:

• le Infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire Il viaggio;

• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

• le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;

• l'invio di medicinali urgenti in luoghi impervi e/o isolati e/o comunque distanti dalle normali rotte turistiche e commerciali; **inoltre** le prestazioni non sono dovute nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura Organizzativa, ovvero:

• si verifichino le dimissioni volontarie dell'assicurato contro il parere dei sanitarie della Struttura presso la quale egli si trova ricoverato;

• l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Navale sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/ rientro sanitario rifiutato.

Art. A1.9 Rientro con un compagno di viaggio assicurato

Qualora, in caso di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza/domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato.

Navale terrà a proprio carico i costi:

- fino alla concorrenza massima di **Euro 300,00** se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia;

- fino alla concorrenza massima di **Euro 500,00** se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.

Sono escluse dalla prestazione:

• le spese di soggiorno del compagno di viaggio.

L'Assicurato si impegna a consegnare a Navale i biglietti di viaggio non utilizzati.

Art. A1.10 Rientro degli altri assicurati

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, le persone assicurate che

